

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 giugno 2023

Disciplina della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico. (23A04133)

(GU n.168 del 20-7-2023)

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante modificazioni all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che provvede ad aggiungere, dopo il comma 8, il comma 8-bis, ai sensi del quale «Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio

sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati»;

Considerato che il comma 2 del predetto articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha, altresì, abrogato il comma 3-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante istituzione della Commissione tecnica per la performance, organismi già operanti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di dover procedere alla definizione, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico

1. E' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico (di seguito «Osservatorio»).

Art. 2

Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio supporta il Ministro per la pubblica amministrazione, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, svolgendo funzioni di analisi, studio, proposta e monitoraggio al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano predetto, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio:

a) svolge attivita' di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, formula proposte e assicura il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, anche attraverso la predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni;

b) promuove iniziative ed incontri, anche seminariali, con le pubbliche amministrazioni, nonché con istituzioni nazionali ed internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, finalizzati a valorizzare lo sviluppo strategico del Piano integrato di attivita' e organizzazione e a perseguire gli obiettivi e le finalita' di cui alla lettera a);

c) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative per la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazioni nell'ambito delle materie di

competenza.

3. L'Osservatorio si esprime, altresì, su ogni altra questione segnalata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Art. 3

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

- a) il presidente;
- b) il Comitato di indirizzo;
- c) i Comitati tecnico-scientifici.

3. I componenti del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici sono nominati con separato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e durano in carica per tre anni.

4. Il Presidente dell'Osservatorio convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato di indirizzo.

5. I lavori dei Comitati tecnico-scientifici sono coordinati da un componente individuato con il decreto di cui al comma 3.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell'esigenza di approfondire tematiche particolari.

Art. 4

Composizione e funzioni del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal presidente dell'Osservatorio o da suo delegato ed è composto come segue:

- a) il coordinatore di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici;
- b) un componente designato dal Ministro per la pubblica amministrazione;
- c) un componente designato dal Ministro per l'economia e le finanze, in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- d) un componente designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- e) un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- f) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;
- g) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore del pubblico impiego.

2. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipa di diritto anche il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato.

3. Il Comitato di indirizzo stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Osservatorio, coordinando le attività dei Comitati tecnico-scientifici, nell'ambito delle finalità e delle funzioni di cui all'art. 2.

Art. 5

Composizione e funzioni dei Comitati tecnico-scientifici

1. Presso l'Osservatorio operano cinque Comitati tecnico-scientifici, organizzati secondo diversi ambiti tematici come segue:

- a) Innovazione organizzativa e lavoro agile;
- b) Misurazione e valutazione della performance;
- c) Formazione e valorizzazione del capitale umano;
- d) Valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;
- e) Rilevazione e comparazione internazionale.

2. Ogni Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di sette membri, nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti, anche provenienti dal settore privato, dotati di elevata e comprovata professionalità in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano e valutazione dell'impatto delle riforme della pubblica amministrazione.

3. Ogni Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dal Comitato di indirizzo, individua e svolge le linee di attuazione del programma di attività

dell'Osservatorio di cui all'art. 2, lettere a), b), c) e d) del presente decreto.

Art. 6

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il Dipartimento della funzione pubblica espleta tutte le attivita' necessarie al funzionamento dell'Osservatorio.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e assicura, in particolare:

a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio;

b) la redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Osservatorio e la loro conservazione;

c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente;

d) le modalita' tecniche e digitali per la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio;

e) il raccordo con le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati competenti in materia;

f) la realizzazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio, nei limiti delle compatibilita' di bilancio.

Art. 7

Oneri finanziari

1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il Ministro: Zangrillo